



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 7 del Registro Data 25.03.2011	OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
---	---

L'anno **duemilaundici**, il giorno **venticinque** del mese di **marzo**, alle ore 19.12, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima Convocazione in **sessione straordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1 ANNUNZIATA	COSIMO	X	
2 CALENDÀ	AURELIO	X	
3 NAPPI	NICOLA	X	
4 FORSELLINO	PASQUALINA	X	
5 TONO	ALFONSO	X	
6 IAQUINANDI	MARCO	X	
7 BELVEDERE	RAFFAELE	X	
8 FRANZA	MICHELE	X	
9 MONTE	ELIA	X	
10 OLIVA	SILVIO	X	
11 MARSICO	ANGELO	X	
12 CARRATURO	FRANCESCO	X	
13 ANNUNZIATA	ANDREA	X	
14 IOVINE	LUIGI	X	
15 SCHIAVONE	SALVATORE	X	
16 MAUTONE	GAETANO	X	
17 MARRAZZO	VINCENZO	X	

Assegnati n° 17

In Carica n° 17

Presenti n° 17

Assenti n° 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dr. Marco Iaquinandi nella sua qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale dr. Pasquale Marrazzo. La seduta è pubblica

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 25.03.2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione allegata alla presente avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" predisposta dal Responsabile del Settore Finanze, tributi e Risorse Umane;

Vista l'analoga proposta dell'Assessore ai Tributi;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs n.267/2000 allegato alla presente;

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.


*** alle ore 20.06 esce il Consigliere Andrea Annunziata i presenti sono 16 gli assenti 1***

Udita la discussione riportata nell'allegato "A" alla presente;

Posta ai voti la proposta.

Con voti: favorevoli n.16 espressi in forma palese

DELIBERA



Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: "**Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e l'analoga proposta dell'Assessore ai Tributi** sia nelle premesse che nella parte dispositiva ed allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

Con voti: favorevoli n. 16 espressi in forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



Comune di San Marzano sul Sarno

Oggetto: Revisione regolamenti in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

L'ASSESSORE AI TRIBUTI

RILEVATO:

che il vigente regolamento in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni risulta essere in alcune parti superato dalle evoluzioni che le normative di riferimento hanno avuto nel corso degli anni;

RITENUTO opportuno procedere ad una riforma dei regolamenti ed in particolare del:

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni;

VISTO che con Delibera di Giunta n. 39 del 15/03/2011 è stato incaricato il Responsabile del Settore Finanze di predisporre proposta di riforma del seguente regolamento:

- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità

PROPONE

Di approvare l'allegata bozza di "Regolamento Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" formato da 28 articoli così come predisposta dal Responsabile del Settore Finanze.

San Marzano sul Sarno, 21.03.2011

L'Assessore ai Tributi
Dott. Alfonso Jono



Comune di San Marzano sul Sarno

Oggetto: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE**

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

Visto l'evoluzione del sistema normativo;

Ritenuto opportuno redigere un nuovo regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni aggiornandolo in base alle novità legislative intervenute successivamente all'approvazione di quello vigente ed adeguandolo alle attuali esigenze, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nonché al fine di offrire un migliore servizio al cittadino;


Vista l'allegata bozza del nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni"

PROPONE

- di approvare l'allegata bozza del nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni";
- Di abrogare ogni disposizione regolamentare precedente in materia .

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE**

Dott. Giuseppe Bonino



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno


PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 267/2000.

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA : FAVOREVOLE.

San Marzano sul Sarno, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE
Dott. Giuseppe Bonino



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Imp. da registrarsi al n. _____ Bil _____ imp. n. _____ Bil _____ Imp. n. _____ Bil _____

Intervento _____ Intervento _____ Intervento _____

Somma stanziata _____

Impegni assunti _____

Disponibilità _____

Ammontare del presente _____

Disponibilità residua _____

San Marzano sul Sarno, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZE, TRIBUTI E RISORSE UMANE
Dott. Giuseppe Bonino



Comune di San Marzano sul Sarno



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

6

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate nell'ambito del Comune di San Marzano sul Sarno, sono soggette, rispettivamente, ad una imposta o al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre che alle norme del presente regolamento.

Articolo 2 - Classificazione del Comune

1. In applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 507/93, il Comune di San Marzano sul Sarno è da considerarsi appartenente alla classe IV, in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2010.

Articolo 3 - Tipologia degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. È competenza del Comune definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché definire la tipologia degli stessi e le modalità per ottenerne l'installazione.

Articolo 4 - Pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. Ai fini del controllo sulle affissioni (o altra forma di pubblicità) potranno essere adottate opportune procedure che prevedono l'utilizzo di appositi bolli o timbri.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93, per quanto riguarda la pubblicità, ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto, per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

3. Il Comune di San Marzano sul Sarno, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/93 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare) tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio, presso gli uffici del Comune competente o presso il concessionario.

4. Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Sulle somme dovute a titolo di tributo sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale.

Articolo 5 - Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il Comune o se del caso il Concessionario, entro i termini previsti dalla normativa vigente, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

e

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Articolo 6 - Funzionario Responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, è designato quale funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Dirigente del Settore Economico Finanziario. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1° spettano al concessionario.

TITOLO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

Articolo 7 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 5 del DLgs. n. 507/93, è soggetta all'Imposta sulla Pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione, si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

3. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque un'attività suscettibile di valutazione economica.

Articolo 8 - Soggetto Passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 9 - Modalità di effettuazione della pubblicità

1. Nel territorio del Comune di San Marzano sul Sarno, la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo.

Articolo 10 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per accesso al metro quadrato e, per le frazioni di esso oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si dà luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 500 centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 11 - Limitazioni e divieti

1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie, valgono le disposizioni previste dal suddetto regolamento e dalle norme del Codice della Strada.
2. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi simili può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, essi non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità.
3. È fatto divieto di esercitare pubblicità sonora durante le ore pomeridiane dalle ore 14.00 alle ore 17.00 e notturne dalle ore 22.00 alle ore 7.00 del giorno successivo.
4. È altresì vietata la pubblicità sonora nei pressi degli istituti scolastici, limitatamente alle ore di lezione.
5. È vietata la pubblicità mediante lancio di volantini o oggetti da velivoli o veicoli.

Articolo 12 - Pubblicità effettuata su spazi comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione dell'imposta, è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta.

Articolo 13 - Dichiarazione per l'effettuazione di pubblicità

1. Il soggetto di cui all'art. 6 del DLgs. n. 507/93 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12 - 13 e 14, commi 1, 2 e 3, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie, la presunzione opera dal 1° giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 14 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta per la pubblicità di cui agli artt. 12, 13, 14, 15 e 7, comma 7, del DLgs. n. 507/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione dell'organo competente. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 507/93.

2. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Articolo 15 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

- a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a 300 cm²;
- c. la pubblicità, comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

- d. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi dove si effettua la vendita;
- e. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie e degli aerei;
- g. la pubblicità, comunque effettuata, in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro;
- i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

2. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

TITOLO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 16 - Oggetto

1. Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.
2. Il Comune di San Marzano sul Sarno garantisce, quindi, l'affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica.
3. Il Comune di San Marzano sul Sarno prevede, altresì, di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
4. Per gli effetti delle disposizioni di cui sopra, la percentuale degli impianti da destinare alle affissioni sociali è il 20% del numero complessivo degli impianti, mentre della restante percentuale il 80% è destinato ai messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività economica.

Articolo 17 - Superficie delle pubbliche affissioni

1. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a mq. 12 per ogni 1000 abitanti.
2. Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

Articolo 18 - Diritto sulle pubbliche affissioni

e

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata dal Comune di San Marzano sul Sarno è quella stabilita dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993 per i Comuni di classe IV.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

Articolo 19 - Affissioni dirette

1. Il Comune di San Marzano sul Sarno stabilisce, altresì, di destinare il 10% della superficie complessiva ad impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette.
2. L'utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro richiesta effettuata al settore competente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con allegata la seguente documentazione:
 - a. copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti, a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate ai diretti interessati;
 - b. copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione.

3. In mancanza di detta comunicazione, l'autorizzazione non sarà rilasciata. Si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4, del D.Lgs. n. 507/93. Sugli steccati, impalcature, ponteggi e simili, per qualsiasi scopo costruiti, il Comune (direttamente o tramite il proprio concessionario), ha diritto ad effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno, senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità e compensi di sorta.

Articolo 20 - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte, si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del citato decreto legislativo.

Articolo 21 - Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione, ai sensi dell'art. 21 del DLgs. n. 507/93.
- b. per i manifesti dei comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e. per gli annunci mortuari.

Articolo 22 - Esenzioni del diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di Tributi;
- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti corsi scolastici professionali gratuiti regolarmente autorizzati.



Articolo 23 - Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza, risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
2. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni, causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa forza maggiore.
3. In ogni caso, qualora ~~il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta~~, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il committente può annullare la commissione, senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

7. Il Comune o l'Ente concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 30% del diritto, con un minimo di € 35,00 per ciascuna commissione.

9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni, devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 24 - Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15, si applica la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta o del diritto dovuti.

2. Per la dichiarazione infedele, si applica la sanzione dal 50 al 100% della maggiore imposta o diritto dovuti.

3. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dei tributi, né comportano ostacoli all'attività di verifica e controllo dell'ufficio, si applica la sanzione da € 51,00 a € 258,00.

4. Tali sanzioni sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene seguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

5. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto, è dovuta la sanzione pari al 30% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

6. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sanzioni si applicano interessi nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 25 - Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune in forma diretta ovvero in concessione..


2. Qualora il comune lo ritenga più conveniente, sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni dell'art. 52 del DLgs. 15.12.1997, n. 446,



Letto approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE

Dott. Marco Iaquinandi



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Marrazzo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il _____
e vi rimarrà per quindici consecutivi.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Marrazzo

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio ed ai sensi del

T.U. EE.LL. 18.08.2000 n° 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta

esecutiva il giorno _____

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4°)

perché trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134 - comma 3°)

San Marzano sul Sarno li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Marrazzo

